

Comunicazione n. BOR/RM/94010332 del 14-11-1994

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: **Attività di gestione di patrimoni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1**(1)

Con lettera del ..., codesta società ha chiesto se sia possibile che un cliente conferisca ad una SIM, debitamente autorizzata all'attività in oggetto, un mandato a gestire un conto e un dossier titoli intestati fiduciariamente, «se necessario, con l'assenso della società fiduciaria stessa».

In argomento, si osserva in via preliminare che il quesito appare formulato in termini estremamente sintetici, mancando indicazioni precise circa le caratteristiche della fiduciaria in questione. Ritiene, peraltro, la scrivente che la lettera in riferimento abbia inteso aver riguardo ad una società non iscritta alla sezione speciale dell'albo di cui all'art. 3 della legge n. 1/1991 (2)(...omissis...). È su tale presupposto che viene fornita la seguente risposta.

La fattispecie illustrata, si rileva, presenta analogie con modalità di svolgimento dell'attività di gestione già esaminate dalla scrivente in precedenti occasioni, e precisamente con comunicazioni n. BOR/RM/93001955 del 10 marzo 1993 (3) e n. BOR/RM/94002207 del 9.3.1994 (4).

Secondo tali modalità, in particolare, si prevedeva che un cliente, dopo aver instaurato un rapporto di conto corrente ed aver aperto un dossier titoli presso una banca, ivi depositando il patrimonio da destinare alla gestione, conferisse ad una SIM, debitamente autorizzata, un mandato ad operare su detti conto e dossier titoli. La banca, da parte sua, avrebbe provveduto ad eseguire le disposizioni impartite dalla Sim circa le operazioni da effettuare, predisponendo ed inviando al cliente gestito, per conto della Sim medesima, le informazioni sulle operazioni eseguite ed il rendiconto di gestione.

Le modalità operative in discorso, idonee a garantire la separazione tra il patrimonio del cliente e quello dell'intermediario (cfr. la comunicazione n. BOR/RM/93000820 del 4 febbraio 1993) (5), sono state considerate dalla scrivente in linea con le disposizioni della legge n. 1/1991 e dei relativi regolamenti di attuazione, pur con l'avvertenza che gli obblighi di informazione e rendicontazione della clientela devono ritenersi incombere esclusivamente sull'intermediario gestore, il quale, pertanto, nell'avvalersi di terzi per la predisposizione della documentazione rilevante, è comunque tenuto a verificarne il contenuto e ad operare in modo che la documentazione stessa sia ad esso intermediario chiaramente imputabile.

Le medesime considerazioni si ritiene possono valere rispetto al caso qui in esame, non sembrando influire sostanzialmente sui termini della questione la circostanza che il conto e il dossier titoli in riferimento a differenza che nell'ipotesi di deposito presso la banca, non siano intestati al cliente-fiduciante, il cui scopo è quello di veder garantita, accanto alla custodia ed all'esercizio dei diritti inerenti ai beni fiduciariamente intestati, la riservatezza nei confronti di quanti non siano dotati di un legittimo potere di indagine.

Ciò posto, non ravvisandosi elementi di contrasto con la disciplina vigente in materia di esercizio di attività di intermediazione mobiliare, è opinione della scrivente che il cliente-fiduciante ben possa realizzare quanto richiesto nella lettera che si riscontra, investendo direttamente la Sim del mandato di gestione ed assumendo con la fiduciaria gli accordi necessari a che la stessa provveda ad eseguire le disposizioni impartite dalla Sim mandataria.

Rimane inteso, evidentemente, che nell'esecuzione di dette disposizioni è consentita, alla fiduciaria, la sola movimentazione dei titoli e dei fondi e giammai il compimento di operazioni integranti lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare quali quelle di raccolta di ordini e di negoziazione di valori mobiliari. Restano ferme, infine, le precisazioni sopra richiamate in ordine all'adempimento degli obblighi di informazione e rendicontazione del cliente gestito.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda

1. Ora art. 1, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 58/1998.

2. Ora art. 20, d.lgs. n. 58/1998.

3. Pubblicata in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 1993, pag. 117.
4. Pubblicata in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 1994, pag. 299.
5. Pubblicata in CONSOB, Bollettino mensile n. 2, febbraio 1993, pagg. 158-159.